

Le indicazioni dell'Uif sui crimini connessi all'emergenza sanitaria e al piano per la ripresa

P.a., fondi Pnrr sotto vigilanza

Da individuare un gestore che comunichi attività sospette

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Cessioni dei crediti fiscali in cima alla lista dei modi della criminalità di sfruttare a proprio vantaggio l'emergenza sanitaria e le iniziative poste in essere per favorire la ripresa economica: è quanto emerge dalla comunicazione dell'unità di informazione finanziaria per l'Italia (Uif) dell'11 aprile scorso e avente a oggetto la «Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al Pnrr», la quale fornisce ai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio nuovi elementi utili a individuare le operazioni sospette poste in essere nel suddetto contesto e ad agevolare così la segnalazione. Quali ulteriori rischi che vanno prontamente contrastati, l'Unità ha volto l'attenzione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (c.d. Pnrr), riportando nel documento indicazioni funzionali a valorizzare il sistema antiriciclaggio in particolare nel comparto pubblico in ragione del ruolo di primo piano che questo ha nella delicata fase di attuazione del Pnrr.

Gli obiettivi dell'Uif. L'individuazione tempestiva dei nuovi tentativi della criminalità di sfruttare a proprio vantaggio l'emergenza sanitaria e le iniziative poste in essere per favorire la ripresa economica è l'obiettivo che l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (Uif) si pone come fondamentale per assicurare l'efficacia degli interventi pubblici. A tal fine, con la comunicazione dell'11 aprile scorso e avente a oggetto la «Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al Pnrr», fornisce ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio nuovi elementi utili a individuare le operazioni sospette poste in essere nel suddetto contesto e ad agevolare così la segnalazione. Il documento fa seguito ad altri due pubblicati dall'Uif nell'ultimo biennio, e precisamente a quello del 16 aprile 2020, con cui l'Uif aveva fornito indicazioni sui rischi emergenti e richiamato l'attenzione dei soggetti obbligati su comportamenti che potevano essere espressivi di condotte illecite connesse all'epidemia da Covid-19; nonché alla comunicazione dell'11 febbraio 2021, avente il pregio di aver individuato ulteriori elementi sintomatici di possibili con-

dotte funzionali al riciclaggio e descritto i tentativi di sviamento e improprio utilizzo delle misure di sostegno adottate per assicurare la ripresa.

Rischi connessi alle cessioni dei crediti fiscali. Quest'anno, con un nuovo documento che si compone di due allegati, l'Unità fornisce nel primo ulteriori aggiornamenti e specificazioni sui rischi connessi alle cessioni di crediti fiscali. Specificamente, sulla base della considerazione per cui i crediti riconosciuti dal decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio) sono cedibili in via anticipata rispetto alla dichiarazione fiscale e con minori formalità rispetto a quelle previste per esempio per le cessioni dei crediti Iva, l'Uif suggerisce di verificare, e procedere con la segnalazione, l'eventualità che i predetti crediti siano vantati a fronte di interventi non eseguiti o che le agevolazioni stesse non siano spettanti sulla base della disciplina in materia, così come la effettiva ricorrenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio fiscale, con particolare riguardo alle caratteristiche del presunto beneficiario e al settore economico di appartenenza dello stesso.

Indicatori di sospetto oggettivi. L'Uif individua elementi di sospetto tanto sul piano soggettivo che oggettivo: sul primo, deve destare sospetto l'incoerenza tra il profilo del titolare dei

crediti d'imposta (in particolare se si tratta di impresa incaricata dei lavori connessi al beneficio fiscale) la tipologia dei crediti stessi; così come la presenza di soggetti privi di strutture organizzative funzionali allo svolgimento delle attività della cui esecuzione risultano incaricati, ovvero di soggetti neocostituiti o che addirittura hanno attivato la propria partita Iva dopo l'esecuzione dei lavori, o ancora con la sede legale coincidente. Inoltre, particolare attenzione va prestata nel caso in cui gli esponenti delle imprese abbiano dubbio profilo reputazionale o professionale, ad esempio per precedenti penali (magari proprio per reati fiscali o di criminalità organizzata) o comunque, per il loro profilo o per le dichiarazioni rese in sede di adeguata verifica, appaiano come meri prestanome.

Indicatori di sospetto oggettivi. Sul piano oggettivo, sotto la lente di ingrandimento deve finire la carenza o l'incoerenza del corredo informativo richiesto per l'ammissione al beneficio fiscale (ad es. fatture o altra documentazione giustificativa non riconciliabile con i relativi pagamenti) ovvero della movimentazione finanziaria correlabile all'esecuzione di lavori o forniture. In caso di cessioni di crediti che sono state realizzate in sequenza, va vagliato il contenuto del contratto in base al quale è

stato ottenuto il credito oggetto di cessione, laddove generico sui termini, sul corrispettivo e sulle modalità di pagamento del medesimo.

Per l'Uif inoltre costituisce rilevante elemento di sospetto l'impiego del corrispettivo ricevuto per la cessione di crediti fiscali in:

i) bonifici verso l'estero o destinati ad altri soggetti o rapporti ricorrenti ovvero effettuati immediatamente dopo l'accredito soprattutto se in favore di soggetti che appaiono operare in settori non coerenti con quello dell'ordinante dei bonifici o con cause generiche o riferimenti a prestiti infruttiferi e atti di liberalità;

ii) prelievi di contante di importo complessivo rilevante o comunque ingiustificato;

iii) pagamenti per giochi e scommesse;

iv) acquisti di immobili, preziosi, oro, opere d'arte e oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore ovvero di valute virtuali per importi complessivamente significativi.

Nell'ipotesi di cessioni compiute dal medesimo soggetto, va indagata l'esistenza di altri potenziali acquirenti che hanno rifiutato l'acquisto degli stessi crediti; così come la numerosità di operazioni di cessione poste in essere con una moltitudine di soggetti, in un arco temporale limitato, per importi ricorrenti, può essere sintoma-

tica di un'interposizione volta a dissimulare l'identità dell'effettivo titolare o ad aggirare limiti di importo previsti dal cessionario.

Rischi connessi all'attuazione del Pnrr. Nell'allegato 2 l'Uif ha volto poi l'attenzione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (c.d. Pnrr), che prevede investimenti e riforme a proiezione pluriennale per un valore di oltre 200 miliardi di euro: necessaria è pertanto l'attivazione di tutti i presidi necessari per scongiurare che la criminalità riesca ad approfittare delle risorse pubbliche, a discapito dell'integrità dell'economia legale. Specificamente, ai fini della prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal Pnrr e della tempestiva individuazione di eventuali sviamenti delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare, per l'Uif occorre in primis valorizzare l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio e la comunicazione delle operazioni sospette, con particolare riguardo al comparto pubblico in ragione del ruolo di primo piano che questo ha nella delicata fase di attuazione del Pnrr.

A ciascuna pubblica amministrazione è anzitutto imposta la individuazione della figura del c.d. gestore, incaricato di vagliare le informazioni disponibili su ciascun intervento rientrante nel piano e di valutare l'eventuale ricorrenza di sospetti da comunicare alla Uif. Tale gestore dovrà inoltre iscriversi al portale Infostat-Uif e utilizzare tale canale per le successive interlocuzioni con l'Unità, garantendo la tempestività delle comunicazioni, la massima riservatezza e la pronta ricostruibilità delle motivazioni delle decisioni assunte.

Ai fini della valutazione dei soggetti economici che accedono alle gare di appalto, alle concessioni o agli altri benefici collegati ai fondi del Pnrr, il documento richiama inoltre l'importanza di controlli tempestivi ed efficaci sulla c.d. documentazione antimafia, e ricorda infine l'opportunità, per gli accertamenti in materia di titolarità effettiva e analogamente a quanto previsto per i destinatari degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, che le pubbliche amministrazioni tengano conto delle indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 231/2007 e si avvalgano degli ausili derivanti da database pubblici o privati.

La comunicazione dell'Uif in sintesi	
Oggetto	Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al Pnrr, Uif, 11 aprile 2022
Obiettivo	L'individuazione tempestiva dei nuovi tentativi della criminalità di sfruttare a proprio vantaggio l'emergenza sanitaria e le iniziative poste in essere per favorire la ripresa economica
Cessione dei crediti fiscali	L'allegato 1: <ul style="list-style-type: none"> fornisce specificazioni sui rischi connessi alle cessioni di crediti fiscali, ovvero che <ul style="list-style-type: none"> i crediti siano vantati a fronte di interventi non eseguiti le agevolazioni non siano spettanti sulla base dei requisiti richiesti individua gli elementi che consentono ai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio di individuare e segnalare le operazioni sospette
Attuazione del Pnrr	L'allegato 2: <ul style="list-style-type: none"> fornisce indicazioni agli uffici pubblici sull'individuazione delle operazioni sospette nell'ambito dei fondi rivenienti dal Pnrr impone a ciascuna p.a. di individuare la figura del c.d. gestore, incaricato di vagliare le informazioni su ciascun intervento rientrante nel piano e comunicare all'Uif eventuali sospetti